

REGOLAMENTO APPLICATIVO ORGANICO.

INDICE

Art. 1 - SEDE FEDERALE	3
Art. 2 - APPARTENENZA ALLA FIASP. DI GRUPPI E/O ASSOCIAZIONI.	3
Art. 3 - SOCI FIASP.....	4
Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIASP	4
Art. 5 - ASSEMBLEA FEDERALE	5
Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE	7
Art. 7 - PRESIDENTE NAZIONALE	7
Art. 8 - VICE PRESIDENTE	8
Art. 9 - CONSIGLIO FEDERALE	8
Art. 10 - CONSIGLIERE FEDERALE	10
Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA	10
Art. 12 - TESORIERE	11
Art. 13 - SEGRETERIAGENERALE	11
Art. 14 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE.	12
Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12
Art. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA FEDERALE	14
Art. 17 – COMITATO TERRITORIALE	14
Art. 18 - ASSEMBLEA TERRITORIALE.	14
Art. 19 - CONSIGLIO TERRITORIALE	16
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE	17
Art. 21 - COMMISSIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA	18
Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI.	18
Art. 23 - REFERENDUM	18
Art. 24 - GESTIONE CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	19
Art 25 - POLIZZE ASSICURATIVE	19
Art. 26 - ANNUARIO NAZIONALE	19
Art. 27 - RIVISTA FEDERALE •• SPORTINSIEME•	19
Art. 28 - CORRISPONDENTE SPORTIVO - ADDETTO STAMPA	20
Art. 29 - GIORNATA (NAZIONALE) FIASP	20
Art. 30 - LIBRI E VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI..	20
Art. 31 - REGOLAMENTI DEGLI ORGANI PERIFERICI.....	21
Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO	21
Art. 33 - DISPOSIZIONE COMUNE	21

Art. 1 - SEDE FEDERALE

1.1 La sede operativa della Federazione e gli Uffici della Segreteria Nazionale sono ubicati in Strada Lunetta 5-7-9 - MANTOVA.

Art. 2 - APPARTENENZA ALLA FIASP. DI GRUPPI ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA'

- 2.1 La domanda di affiliazioni di Gruppi e/o Associazioni deve essere inoltrata annualmente, tramite il Comitato Territoriale competente per territorio, indicando:
- a. la ragione sociale, la sede, il recapito postale e telefonico, l'elenco dei componenti gli Organi societari, la copia del proprio Statuto o atto costitutivo, del Regolamento interno e l'elenco dei Soci;
 - b. con esplicita dichiarazione, la conoscenza e condivisione dell'attività e scopi della FIASP, così come indicati negli Art. 2 e Art. 6 dello Statuto e di essere costituite nelle forme previste dalla normativa vigente e senza scopo di lucro;
 - c. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dei singoli aderenti compatibilmente con la Legge sulla tutela della privacy.
- 2.2 La domanda d'affiliazione può essere ricevuta con riserva di accettazione da parte del Comitato Territoriale, qualora su segnalazione della Segreteria Generale o su iniziativa del Comitato Territoriale, si intenda sottoporre la stessa a procedura di diniego. In tal caso la domanda è trasmessa alla Segreteria Generale, dandone comunicazione al soggetto interessato. La domanda si intende accettata qualora non sia pervenuto al richiedente, entro trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria generale FIASP, comunicazione motivata del diniego secondo le procedure di cui all'art. 17.1 dello Statuto.
- 2.3 Dove non esista un Comitato territoriale di riferimento, i versamenti delle quote di affiliazione, il rinnovo di affiliazione o di adesione si effettueranno presso la Segreteria generale, la quale provvederà ad iscrivere il Gruppo Associazione e/o Società presso il Comitato Territoriale più vicino, previa ratifica da parte del Consiglio federale.
- 2.4 I contributi di affiliazione devono essere versati entro e non oltre il trentun dicembre dell'anno precedente o comunque all'atto della presentazione della domanda di Affiliazione presso la Segreteria generale.
- 2.5 L'eventuale richiesta di affiliazione ad altro Comitato, diverso da quello territorialmente competente, deve essere preventivamente concertata fra i due Consigli territoriali interessati e comunicata entro trenta giorni al Gruppo Associazione e/o Società richiedente. Contro l'eventuale rifiuto, il richiedente, entro trenta giorni, potrà inoltrare ricorso, all'Ufficio di Presidenza Federale di cui all'art. 17 dello Statuto. Copia degli atti relativi deve essere depositata presso la Segreteria generale.
- 2.6 I Gruppi Associazioni, e/o Società che dovessero mutare denominazione, recapito o composizione del Consiglio direttivo, dovranno darne tempestivo avviso scritto al Consiglio territoriale di appartenenza e alla Segreteria Generale.
- 2.7 L'appartenenza alla FIASP di Gruppi Associazioni e/o Società è comprovata dall'iscrizione degli stessi nell'apposito ALBO DELLE SOCIETA APPARTENENTI ALLA FIASP da tenersi presso la Segreteria Nazionale formato ed aggiornato dalla stessa. Solo i soggetti iscritti in tale Albo potranno godere dei servizi della Federazione e dei Comitati Territoriale in quanto riconosciuti soggetti attuatori degli scopi ludico – motori della Federazione.

Art. 3 - SOCI FIASP

3.1 L'affiliazione dei Soci ordinari, non aggregati a Gruppi Associazioni, e/o Società può essere effettuata nel corso dell'anno solare una sola volta presso qualsiasi Comitato territoriale, sottoscrivendo la domanda di adesione, nei modi previsti. La domanda di affiliazione si intende accettata qualora non sia pervenuto al richiedente, entro trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria generale FIASP. comunicazione motivata del diniego secondo le procedure di cui all'art. 17.1 dello Statuto. Il valore legale verrà accreditato al Comitato territoriale presso il quale il Socio desidera essere affiliato.

3.2 I Soci ordinari che dovessero mutare recapito dovranno darne tempestivo avviso scritto al Consiglio territoriale di appartenenza ed alla Segreteria generale. Il Socio ordinario partecipa alla vita del Comitato Territoriale di appartenenza ed è rappresentato dai Delegati eletti all'Assemblea generale.

3.3 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP, la partecipazione è subordinata all'acquisizione di particolare documento di partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con una maggiorazione del contributo partecipativo rispetto al Socio FIASP. La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio federale. Il supplemento definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali .

3.4 Il Socio partecipante aderisce alla FIASP. all'atto dell'iscrizione alla manifestazione ed è tenuto a rispettare le normative, quale partecipante alle manifestazioni omologate FIASP.

Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIASP

4.1 I Gruppi Associazioni e/o Società cessano di far parte della FIASP. quando si verificano:

- a. recesso;
- b. mancato rinnovo dell'adesione nei termini prescritti;
- c. mancato accoglimento della domanda d'adesione;
- d. scioglimento del Gruppo e/o dell'Associazione.

4.2 I Soci ordinari cessano di far parte della FIASP quando si verificano: recesso;

- a. mancato rinnovo dell'adesione nei termini prescritti;
- b. mancato accoglimento della domanda d'adesione;
- c. applicazione di quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto.

4.4 La rinuncia anticipata al rapporto di affiliazione o adesione deve essere espressa per iscritto.

Art. 5 - ASSEMBLEA FEDERALE

5.1 Convocazioni:

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno:

- a. entro la fine del mese di giugno per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e della Relazione del Presidente Nazionale sull'attività sociale;
- b. entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del Bilancio di previsione e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione;
- c. la convocazione all'Assemblea federale viene spedita dalla Segreteria generale agli aventi diritto con lettera raccomandata trenta giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- d. la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà disponibile presso la Segreteria generale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e potrà essere trasmessa a richiesta del Presidente di un Comitato Territoriale per posta elettronica.

5.2 NORME PER L'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a. Il Presidente Nazionale;
- b. I membri degli Organi Centrali;
- c. I membri della Commissione d'Appello federale;
- d. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

5.3 ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA

- a. La convocazione dell'Assemblea federale straordinaria avviene con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria in quanto compatibili ed è convocata dal Presidente Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo organico per la trattazione degli oggetti di cui all'Art. 15.2 dello Statuto e precisamente:
- b. - per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione;
- a. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

5.4 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE ASSEMBLEE

- a. La convocazione dell'Assemblea verrà spedita dalla Segreteria generale agli aventi diritto al voto con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. La convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno unitamente al valore legale che ogni Comitato Territoriale ha acquisito entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- b. al Segretario generale spetta il compito della verifica dei poteri ai fini della validità costituzionale dell'Assemblea operando di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. i lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente nazionale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- d. il Presidente, così nominato, constata la validità costituzionale dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori assembleari, dirige gli stessi affinché si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi o prolissità. Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni;
- e. il Segretario dell'Assemblea è il Segretario generale della Federazione. In sua assenza, il Segretario sarà designato dal Presidente dell'Assemblea;
- f. il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, lo stesso fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte; ha diritto di voto in Assemblea il Presidente Territoriale di concerto con i due Delegati;
- g. non possono partecipare all'Assemblea i Comitati Territoriali i che non abbiano preventivamente inviato alla Segreteria generale, il verbale dell'Assemblea con la nomina dei due Delegati, la relazione tecnico - morale, il Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione;
- h. per l'attribuzione dei voti alle Assemblee nazionali, di cui all'Art. 14.5 dello Statuto, vengono assegnati i seguenti valori:
 - cento voti per ogni Gruppo e/o Associazione affiliati;
 - dieci voti per ogni Socio ordinario;
- l l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
- m non è ammesso l'istituto della delega.

5.5 - VALI DITA' DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI

Le Assemblee sono valide quando siano state rispettate le norme dello Statuto e dei Regolamenti e più precisamente quando si sia proceduto ad effettuare:

- a. avviso di convocazione;
- b. verifica dei poteri;
- c. rispetto dell'ordine del giorno;
- d. redazione del verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

6.1 Il procedimento elettorale è definito dal Regolamento applicativo organico per le elezioni.

Art. 7 - PRESIDENTE NAZIONALE

7.1 Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza della Federazione. Al Presidente spetta la firma sociale libera e la legale rappresentanza della Federazione, di fronte ai terzi anche in giudizio.

7.2 Il Presidente nazionale può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente vicario specificandone i limiti.

7.3 Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo dello stesso a svolgere le proprie funzioni assume la carica il Vice Presidente Vicario, con il compito di predisporre, entro sessanta giorni, gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

7.4 Il Presidente nazionale ha le seguenti competenze:

- a. convocare l'Assemblea;
- b. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta;
- c. tenere i collegamenti con le Federazioni internazionali riconosciute;
- d. proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni di Consiglio e di Giunta;
- e. stipulare i contratti in nome e per conto della Federazione;
- f. vigilare sull'operato degli appartenenti alla Federazione;
- g. prendere quelle decisioni che, per urgenza, non possono essere differite, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio nella riunione successiva;
- h. rappresentare la FIASP. in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;
- i. conferire incarichi specifici a persone per il raggiungimento dei fini statutari;

1. può istituire una figura di staff di adeguato profilo professionale, il "Consulente Giuridico" degli Organi federali per attività di supporto operativo e giuridico. Tale persona fisica può accedere agli atti ed alle documentazioni della Federazione e partecipare, nel predetto ruolo di Consulente giuridico, su disposizione del Presidente, alle sedute di Giunta e di Consiglio federale. Su richiesta del Presidente può esprimere pareri, procedure o relazioni non vincolanti anche in favore dell'attività di Organi centrali: Giunta e Consiglio federale. La stessa può essere individuata sia tra i Soci che all'esterno della Federazione. L'opera di ingegno e le prestazioni che vengono rese sono del tutto gratuite. L'accettazione dell'incarico comporta comunque l'adesione alla FIASP

Art. 8 - VICE PRESIDENTE

- 8.1 Su proposta del Presidente, sarà nominato dal Consiglio federale, un numero massimo di due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
- 8.2 Nel caso di impedimento temporale del Presidente, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni per il periodo indicato dal Presidente stesso.

Art. 9 - CONSIGLIO FEDERALE

- 9.1 Il Presidente nazionale eletto, entro trenta giorni dall'Assemblea elettiva, convoca il Consiglio per l'attribuzione delle cariche previste dallo Statuto e di specifici incarichi per il miglior funzionamento delle attività della Federazione.
- 9.2 Il Consiglio nell'ipotesi prevista dall'Art. 24.1 dello Statuto, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. " Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, constatata formalmente la decadenza, provvederà entro centoventi giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea elettiva.
9. La convocazione del Consiglio è indetta dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, con venti giorni di anticipo. Essa conterrà l'ordine del giorno della riunione, il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.
- 9.4 Delle riunioni di Consiglio verrà redatto dal Segretario apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 9.5 Rientra nelle competenze del Consiglio:
 - a. adottare le decisioni per il conseguimento di tutti i fini deliberati all'Assemblea e per l'attuazione del programma del Presidente eletto;
 - b. fissare annualmente le quote dell'attività federale;
 - c. fissare annualmente l'importo della tassa sui ricorsi in appello;
 - d. elaborare lo Statuto da presentare all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
 - e. stilare e adottare i Regolamenti applicativi;
 - f. redigere il Bilancio di previsione, la Relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - g. definisce la quota di partecipazione di cui all'art- 6.4 dello Statuto;

- h. ratificare la nomina dei Commissari tecnici sportivi da iscrivere nell'albo apposito presso la Segreteria generale;
- i. nominare commissioni di studio;
- l. nominare i responsabili degli Uffici di supporto;
- m. deliberare lo scioglimento del Comitato Territoriale , allorquando riscontri irregolarità gestionali, mal funzionamento o motivi pregiudizievoli del buon andamento;
- n. invitare, a sua discrezione, persone estranee alla Federazione che, per gli argomenti trattati, possano apportare nelle riunioni un contributo formativo all'attività della FIASP.

Art. 10• CONSIGLIERE FEDERALE

- 10.1 Il Consigliere federale è un Dirigente degli Organi centrali.
- 10.2 Il Consigliere federale non facente parte del Consiglio territoriale di appartenenza partecipa di diritto ad ogni riunione del Comitato, senza diritto di voto.
- 10.3 Il Consigliere federale rappresenta la Federazione nei vari appuntamenti sportivi, stimola e sviluppa le finalità statutarie, promuove incontri con qualsiasi organismo sociale, sportivo, economico, mirante a incentivare l'interesse alla pratica sportiva ed opera in sintonia e di concerto con gli indirizzi del Comitato da cui proviene. Di questa sua attività dà comunicazione e relazione scritta alla Segreteria della Federazione.
- 10.4 Il Consigliere che risultasse assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade carica.
- 10.5 Il Consigliere non può avere interessi privati contrastanti con la propria carica istituzionale.

Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA

- 11.1 La Giunta rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; essa assume tutte le deliberazioni che necessitano per ottemperare a quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, anche a carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio stesso.
- 11.2 La Giunta esecutiva ha le seguenti competenze:
 - a. redigere il Bilancio di previsione, la relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - b. proporre le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti applicativi;
 - c. deliberare le spese secondo le direttive del Consiglio;
 - d. rendere conto periodicamente della sua gestione al Consiglio;
 - e. invitare, a sua discrezione, persone estranee alla Federazione che, per gli argomenti trattati, possano apportare nelle riunioni un contributo formativo all'attività della FIASP;
 - f. autorizzare il Presidente nazionale a porre in essere le azioni giudiziari nell'interesse della Federazione, della propria attività associativa e dell'azione dei propri Organi

federali centrali;

- 11.3 La Giunta si riunisce su specifica richiesta del Presidente, o su domanda di almeno due componenti della Giunta stessa; le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario che lo rappresenta.

Art. 12 - TESORIERE

- 12.1 Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico finanziaria della Federazione e ne assume la responsabilità amministrativo-contabile.
- 12.2 Il Tesoriere redige annualmente di concerto con il Collegio di revisione, e su procedure condivise per le quali si avvale obbligatoriamente di strutture di consulenza contabile, il Bilancio di Previsione e il Rendiconto economico finanziario di chiusura da sottoporre alla Giunta e al Consiglio federale per l'approvazione.
- 12.3 Il Tesoriere predispone nell'ambito di tali procedure:
- a. il piano amministrativo annuale;
 - b. la relazione periodica di cassa.
- 12.4 Il Consiglio federale valuta le forme di affidamento dell'area finanziaria, per la gestione della contabilità della Federazione, a strutture di consulenza contabile, come decide sulla sua revoca.

Art. 13 - SEGRETERIA GENERALE

- 13.1 La Segreteria generale è retta dal Segretario generale che assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 13.2 La Segreteria della Federazione cura in particolare:
- a. l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi centrali;
 - b. gli atti amministrativi;
 - c. l'archivio storico della Federazione;
 - d. la tenuta dei seguenti Libri sociali: verbali delle Assemblee, verbali dei Consigli federali e di giunta e anagrafe dei Soci;
 - e. l'attività di collegamento con i Consigli territoriali;
 - f. i collegamenti con le Federazioni internazionali riconosciute secondo quanto disposto dal Presidente nazionale e dal Consiglio federale;
 - g. l'organizzazione delle Commissioni di consulenza ed assistenza;

h. il personale addetto alla Federazione.

13.3 Il Segretario Generale riferisce dell'attività svolta relativamente agli argomenti di cui all'Art.12.2 del presente Regolamento alla Giunta Esecutiva e al Consiglio federale, ove necessario, anche nei dettagli delle singole voci in elenco.

Art. 14 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

14.1 Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello federale sono definitive eccetto per le controversie che vedono coinvolti i Dirigenti Federali.

14.2 La Commissione d'Appello Federale ha le seguenti competenze:

- a. decidere in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni Ufficio di Presidenza Federale ;
- b. decidere in primo grado sulle controversie che vedono coinvolti i Dirigenti federali per fattispecie in atti comportamenti e decisioni diverse da quelle di cui all'Art. 15 del presente Regolamento che competono alla giurisdizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. decidere in primo grado sulle controversie insorte fra Dirigenti di diversi Territori..

14.3 Le procedure di attivazione e di attribuzioni delle controversie e la disciplina dei procedimenti è definita dal Regolamento applicativo di disciplina.

14.4 La carica di componente la Commissione d'Appello federale non è compatibile con altre cariche.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti dall'Assemblea federale. Il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. .

15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile comportante:

- a. la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b. la verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale consolidato alle scritture contabili e delle conformità alle relative norme;
- c. l'espressione di un giudizio sul Bilancio d'esercizio e sul consolidato;
- d. la verifica la corretta formazione della struttura del Bilancio di previsione e del Rendiconto economico finanziario di chiusura;
- e. la possibilità da parte dei Revisori di assistere a tutte le riunioni degli Organi Centrali e se necessario a quelle degli Organi Periferici.

15.3 CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CONTROLLO INTERNO

Il Controllo di legittimità o controllo interno è affidato al Collegio dei Revisore dei Conti della Federazione. Può essere integrato, su richiesta del Collegio stesso e per esigenze di

efficienza ed efficacia, da due membri scelti dal Consiglio federale tra gli iscritti nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia dei Revisori contabili e tra categorie professionali di avvocati e commercialisti. Il Collegio svolge funzioni di controllo di legittimità comportante:

- a. il controllo della conformità degli atti e delle deliberazioni degli Organismi centrali della Federazione, Assemblea federale, Consiglio federale, Giunta esecutiva, Presidente nazionale, alle norme di legge ed alle disposizioni dello Statuto;
- b. il rispetto dei principi di corretta amministrazione e la vigilanza sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- c. la promozione d'azione di responsabilità per i comportamenti illeciti verso gli amministratori e presentazione di denuncia al tribunale civile;
- d. l'acquisizione di documentazioni ed informazioni sulle diverse funzioni e sulle regole di comportamento societario;
- e. lo svolgimento di attività di reporting nei confronti degli Organi centrali riferendo direttamente al Presidente nazionale, alla Giunta esecutiva e al Consiglio federale. Tale Collegio può essere consultato in qualsiasi momento dagli Organi centrali per riferire in merito al funzionamento del modello organizzativo.

15.4 La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA FEDERALE

16.1 L'Ufficio di Presidenza Federale è la struttura di staff del Presidente ed ha i seguenti scopi:

- a. progettare l'iter realizzativi delle direttive del Presidente contenute nella Relazione Programmatica;
- b. Esprimere pareri e interpretazione delle carte federali;
- c. Programmare azioni di incentivazione, sviluppo, sostegno dell'attività Nazionale supportando in modo concreto i Comitati territoriali;
- d. partecipare all'attività di gestione e rappresentanza internazionale;
- e. svolgere attività giurisdizionale, prima mediando e poi esprimendo anche pareri sui ricorsi di primo livello riguardanti qualsiasi Socio della Federazione ad esclusione dei Dirigenti Federali e dei Presidenti dei Comitati territoriali;
- f. esprimere diniego sulla domanda di affiliazione alla Federazione annualmente presentata dagli aspiranti Soci, sottoponendola a ratifica al primo Consiglio Federale utile.

16.2 L'Ufficio di Presidenza rende conto del proprio operato alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Federale mettendone a conoscenza l'Organo di Controllo

16.3 Sono membri dell'Ufficio di Presidenza Il Presidente Nazionale che né ha la Dirigenza e Rappresentanza assumendo gli atti di rilevanza esterna; Il Vice Presidente Vicario, Il Segretario Generale, il collegio così composto decide ad unanimità.

- 16.4 Per il raggiungimento dei propri obiettivi e per produrre le necessarie conseguenti, istruttorie, indagini, studi, pareri può avvalersi, come parte integrante dell'Ufficio di Presidenza dell'azione sia di consiglieri federali, che di consulenti di adeguato profilo professionale senza alcun onere economico;
- 16.5 L'amministratore di eventuali società partecipate dalla FIASP fa parte dell'Ufficio di Presidenza .
- 16.6 La convocazione dell'Ufficio di Presidenza non è vincolata da alcuna procedura, le riunioni avvengono presso la Sede Federale in Mantova per la assunzione di atti di rilevanza esterna ma saranno valide anche decisioni prese in eventuali teleconferenze e conferenze di servizio

Art. 17 – COMITATI TERRITORIALI

17.1 La FIASP per lo svolgimento e l'attuazione degli scopi statutari in sede decentrata si avvale dell'azione dei Comitati territoriali (C.T.). Essi, già definiti e strutturati dall'art.11.2 dello Statuto quali Organi Periferici territoriali, sono legati alla Federazione da un rapporto Organico per cui nell'attuazione delle direttive Federali rappresentano ed agiscono in nome e per conto della Federazione stessa. Gli atti dagli stessi posti in essere, se assunti nell'ambito delle deleghe, sono propri della Federazione stessa.

17.2 Il Comitato territoriale opera attraverso il Presidente del Comitato territoriale per delega istituzionale della Federazione.

17.3 Il Presidente del C.T., per lo svolgimento delle attività di competenza, rappresenta il Comitato Territoriale stesso, assume obbligazioni e attiva una gestione economica di cui ne rende annualmente il conto.

Art. 18 - ASSEMBLEA TERRITORIALE

18.1 CONVOCAZIONI:

- a. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di febbraio per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura, della Relazione sull'attività sociale, del Bilancio di previsione fino alla Assemblea Ordinaria dell'anno successivo e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione in ambito territoriale ;
- b. la convocazione all'Assemblea agli aventi diritto avviene tramite comunicazione scritta ed avviso pubblico da parte del Presidente del Comitato territoriale venti giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, unitamente al valore legale che ogni Gruppo e/o Associazione ha acquisito entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- c. La convocazione per i Gruppi, Associazioni/Società e singoli Soci è prevista con le modalità dell'Assemblea federale tramite inviti scritti, invio di posta elettronica certificata o e-mail, pubblicazione sui siti federali e con affissione della convocazione, nell'ambito delle manifestazioni sportive, presso il tavolo degli addetti

ai servizi della Federazione per i Soci singoli.

- d. la documentazione oggetto dell'Assemblea sarà disponibile presso la sede del Comitato territoriale sette giorni prima dello svolgimento della stessa.

18.2 NORME PER L'ASSEMBLEA TERRITORIALE ELETTIVA:

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a. Il Presidente territoriale;
- b. I membri del Consiglio territoriale.

18.3 PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il procedimento elettorale è definito dal Regolamento applicativo organico per le elezioni.

18.4 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

- a. al Segretario provinciale spetta il compito della verifica dei poteri ai fini della validità costituzionale dell'Assemblea;
- b. i lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente territoriale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- c. il Presidente, così nominato, constata la validità costituzionale dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori assembleari, dirige gli stessi affinché si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi o prolissità. Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni;
- d. il Segretario dell'Assemblea è il Segretario territoriale. In sua assenza, il Segretario sarà designato dal Presidente dell'Assemblea;
- e. hanno diritto di partecipare e di votare in Assemblea i Gruppi e/o Associazioni e i Soci singoli che abbiano presentato domanda di affiliazione entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- f. hanno altresì facoltà di presenziare all'Assemblea i Consiglieri federali e i membri del Collegio dei revisori della Federazione;
- g. per l'attribuzione dei voti alle Assemblee territoriali, di cui all'Art. 14.5 dello Statuto, vengono assegnati i seguenti valori:
 - cento voti per ogni Gruppo e/o Associazione affiliati;
 - dieci voti per ogni Socio ordinario;
- h. il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte;
- i. non è ammesso l'istituto della delega.

18.5 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI

Le Assemblee sono valide quando siano state rispettate le norme dello Statuto e dei Regolamenti e più precisamente quando si sia proceduto ad effettuare:

- a. avviso di convocazione;

- b. verifica dei poteri;
- c. rispetto dell'ordine del giorno;
- d. redazione del verbale dell'Assemblea.
- e. Le deliberazioni adottate dalle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 19 - CONSIGLIO TERRITORIALE

- 19.1 Il Presidente eletto, entro quindici giorni dall'Assemblea, convoca i Consiglieri per l'attribuzione delle cariche di: Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e dispone quanto indispensabile per la buona conduzione del Consiglio.
- 19.2 Il Consiglio Territoriale, per ogni manifestazione omologata, dovrà garantire la presenza di Commissari tecnici sportivi.
- 19.3 Il Consiglio può essere costituito anche fra più Territori della stessa regione, quando un territorio non raggiunga il numero minimo di tre Gruppi e/o Associazioni affiliati.
- 19.4 Il Consiglio, nel caso in cui venissero a mancare più dei 2/3 dei suoi componenti, si considera automaticamente decaduto. L'Ufficio di Presidenza Federale disporrà, entro trenta giorni, la convocazione dell'Assemblea elettiva nominando un commissario ad acta.
- 19.5 Il Consiglio federale può incaricare un Consiglio territoriale per la gestione operativa di manifestazioni FIASP dislocate in territori o Regioni diverse fino alla costituzione di un regolare Comitato territoriale.
- 19.6 Il Consiglio territoriale e, quale Organo periferico della Federazione, ha le seguenti funzioni:
- a. gestire le attività nella propria provincia;
 - b. omologare le manifestazioni;
 - c. verificare ed accettare le domande di adesione alla FIASP;
 - d. elaborare il Bilancio di previsione e la Relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. adempiere a tutti i compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi e a quanto deliberato dal Consiglio federale;
 - f. nominare i Commissari tecnici sportivi dopo aver organizzato corsi
 - g. specifici di formazione;
 - h. indire riunioni periodiche con i Gruppi e/o Associazioni affiliate;
 - i. nominare i Corrispondenti sportivi;
 - l. proporre i candidati alle elezioni degli Organi centrali.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

20.1 Il Presidente del Consiglio territoriale ha le seguenti competenze:

- a. convocare e dirigere l'Assemblea per discutere i documenti federali, gli argomenti che interessano Gruppi e/o Associazioni e singoli Soci e riportare la volontà di questa Assemblea in seno agli Organi centrali;
- b. rappresentare la Federazione nel territorio ed il Comitato nella
- c. Federazione;
- d. dirigere le attività del Consiglio territoriale;
- e. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio territoriale;
- f. sottoscrivere le deliberazioni e tutti gli atti delle Assemblee unitamente al Segretario.

Art. 21 COMMISSIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA

21.1 Le Commissioni di consulenza e assistenza sono nominate dal Consiglio federale e operano in ambito:

- d. fiscale e gestionale;
- e. legale;
- f. sanitario;
- g. sportivo;
- h. sociale;
- i. formativo.

21.2 Esse forniscono consulenza agli Organi centrali e periferici della Federazione e sono a disposizione di tutti i Gruppi e/o Associazioni e Soci affiliati. La loro composizione è a discrezione del Consiglio federale per durata e per modalità di incarico.

Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI

22.1 I Consigli territoriali possono irrogare sanzioni economiche a carico degli Organizzatori per violazione ai Regolamenti delle manifestazioni non superiori al trenta per cento dell'importo dell'affiliazione; possono proporre, per l'inosservanza da parte dei soci degli obblighi federali, come previsto dall'art.8 dello Statuto, l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari. I soci i Gruppi e/o Associazioni possono ricorrere all' Ufficio di Presidenza Federale.

Art. 23 - REFERENDUM

23.1 Il Consiglio federale può indire referendum a carattere consultivo, chiamando i Soci ad esprimersi su proposte o situazioni di particolare importanza. Proposta di referendum da inoltrare al Consiglio federale può essere effettuata da almeno cinque Comitati territoriali.

23.2 I Consigli territoriali i possono svolgere analoghe attività nel proprio ambito dando ne comunicazione per conoscenza alla Segreteria della Federazione.

Art. 24 - GESTIONE CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

- 24.1 La FIASP può gestire Concorsi sportivi nazionali promossi dal Consiglio federale.
- 24.2 La FIASP. può gestire Concorsi di altre Federazioni ad essa collegate, sia in campo nazionale che internazionale.
- 24.3 Coloro che accedono ai Concorsi gestiti dalla FIASP devono essere Soci della FIASP, ad eccezione di affiliati ad altre federazioni riconosciute dalla IW.

Art 25 - POLIZZE ASSICURATIVE

- 25.1 Con il versamento dei contributi di affiliazione stabilito dalla Federazione automaticamente tutte le manifestazioni omologate dagli Organi competenti sono assicurate per responsabilità civile verso terzi e per garanzia assicurativa in caso di infortunio del partecipante. Tale assicurazione è stipulata direttamente e solo dalla FIASP tramite polizze che vengono depositate in Federazione e presso le sedi dei Comitati territoriali. Le specifiche dei contenuti assicurativi e le modalità di acquisizione e fruizione sono descritte nell'art. 27 del Regolamento Applicativo per lo svolgimento delle manifestazioni ludico motorie a cui si fa pieno riferimento
- 25.2 Possono essere stipulate polizze di altra natura qualora il Consiglio federale lo ritenga opportuno.
- 25.3 La quota assicurativa per tutti i Gruppi e/o Associazioni è compresa nel contributo associativo indicato annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 26 - ANNUARIO NAZIONALE

- 26.1 L'allestimento dell'annuario nazionale delle manifestazioni è curato dal Segretario generale. I dati dell'annuario nazionale delle manifestazioni possono essere riprodotti da terzi, a condizione che venga citata la fonte e che vi sia l'autorizzazione da parte della Federazione.

Art. 27 - RIVISTA FEDERALE "SPORTINSIEME"

- 27.1 Il Comitato di redazione è nominato dal Consiglio Federale.
- 27.2 Il Comitato di redazione può ricorrere alla collaborazione di Corrispondenti sportivi nominati all'interno degli Organi periferici e di tutti coloro che, volontariamente, intendono dare il proprio contributo.
- 27.3 Ogni Comitato deve impegnarsi a diffondere la rivista "Sportinsieme" nelle modalità che più

ritiene utili, adottando specifiche iniziative.

27.4 Gli articoli pubblicati dalla rivista "Sportinsieme" possono essere riprodotti, integralmente o in parte, purché ne sia citata la fonte.

27.5 E' considerata pubblicazione della Federazione quanto riportato nel sito Internet ufficiale della FIASP: www.fiaspitalia.it.

Art. 28 - CORRISPONDENTE SPORTIVO -ADDETTO STAMPA

28.1 Il Corrispondente sportivo opera volontariamente a favore della Federazione collaborando con la redazione di "Sportinsieme", intrattiene i rapporti con i media, promuove iniziative di divulgazione dell'attività federale con i giornali, le radio e le Tv.

Art. 29 - GIORNATA NAZIONALE FIASP

29.1 Il Consiglio federale, su proposta del Presidente Nazionale o dei Consiglieri federali o dei Consigli territoriali, può deliberare l'organizzazione e l'attuazione della "Giornata Nazionale FIASP" con lo scopo di promuovere l'immagine, gli scopi e la fidelizzazione della FIASP verso i terzi.

29.2 I Comitati Territoriali possono organizzare in autonomia la "Giornata di Solidarietà Fiasp" rivolta ad un Ente che operi nel campo sociale, preferibilmente a livello nazionale; in tal caso il ricavato viene interamente devoluto all'Ente prescelto fatte salve le spese sostenute per la divulgazione dell'iniziativa.

Art. 30 - LIBRI E VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI

30.1 In conformità alle disposizioni di legge, i libri delle riunioni degli Organi periferici devono essere curati ed aggiornati dalla Segreteria territoriale.

Art. 31 - REGOLAMENTI DEGLI ORGANI PERIFERICI

31.1 I regolamenti o le disposizioni generali e particolari emanate dagli Organi periferici non possono essere in contrasto con quelli della Federazione. Gli stessi per la loro validità ed applicabilità, devono essere omologati dal Consiglio federale.

Art. 32 • MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1 Eventuali proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate:

- a. dalla Giunta esecutiva e dai Consigli territoriali al Consiglio federale;

- b. dal Consiglio federale che può proporre di propria iniziativa modifiche allo Statuto.

32.2 Le proposte così presentate, se deliberate, dal Consiglio federale verranno trasmesse alla Segretaria generale per attivare le procedure di convocazione dell'Assemblea straordinaria che per tale incombenza dovrà essere convocata entro sei mesi dalla delibera del Consiglio federale.

Art. 33 - DISPOSIZIONE COMUNE

33.1 Il nuovo Regolamento applicativo organico entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.